

Repertorio n. ____ atti da registrare in caso d'uso

Comune di Mogoro – Provincia di Oristano

Convenzione per il collegamento informatico e l'accesso ai dati

anagrafici.

L'anno duemiladodici, il giorno ____ del mese di ____, nel municipio del Comune di Mogoro, in via Leopardi n. 8, tra i signori:

- Peis Maria Teresa, nata a Gonnostramatza il 30.09.1959, domiciliata per l'incarico presso il Comune di Mogoro in via Leopardi n. 8, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario del Comune di Mogoro, codice fiscale ____, più avanti per brevità chiamato "Comune";

- ____, nato a __ il __, domiciliato per l'incarico presso __ in via __ n. __, il quale interviene nel presente atto in qualità di __, codice fiscale __, più avanti per brevità chiamato anche "concessionario";

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale sta attuando un processo di modernizzazione e digitalizzazione delle procedure e promuovendo procedure per l'accesso on-line per la fruibilità dei servizi connessi e, nell'intento di favorire l'attività delle altre Pubbliche Amministrazioni e degli Enti gestori di pubblico servizio, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposti, l'accesso on-line, con protocollo d'accesso riservato, differenziato in ragione della necessità relativa, alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici;

- la presente convenzione disciplina le modalità di collegamento alla banca

dati, appositamente replicata su server dedicato, della popolazione residente nel Comune, al fine di consentire l'acquisizione da parte del concessionario dei dati anagrafici relativi necessari ed indispensabili per assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali;

- con la presente convenzione le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, al fine di attuare l'accesso ai dati della popolazione residente nel Comune per ricerche correlate all'attività cui è preposto il concessionario, nel rispetto del principio di pubblica utilità;

- l'iniziativa è coerente con le linee programmatiche che informano l'attività amministrativa del Comune: innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi;

- il collegamento offre la possibilità di visura differenziata dei dati anagrafici in modalità on-line, con possibilità di stampa delle informazioni visualizzate, sempre nel limite del profilo di accesso autorizzato;

- le finalità principali del collegamento, in conformità alle predette linee programmatiche, sono le seguenti:

- rendere più agevole per il concessionario l'accesso ai dati anagrafici necessari allo svolgimento della propria attività, evitando ai propri incaricati di doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento degli stessi;

- consentire l'accesso ai dati anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali;

- ridurre l'attività di ricerca anagrafica e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici del Comune a favore del concessionario, anche nell'ottica di una

riduzione dei costi connessi;

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 30.10.2012.

Visti:

▪ l'articolo 2, comma 5, della legge 15.05.1997, n. 127, che dispone: "I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";

▪ la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che regola la tenuta dell'anagrafe della popolazione residente;

▪ il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – Nuovo Regolamento Anagrafico:

▪ l'art. 2, comma 3, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 marzo 1993 n. 63;

▪ il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

▪ il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;

▪ il parere del 20.06.2000 e il provvedimento del 6.10.2005 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica;

▪ il Codice dell'Amministrazione digitale;

▪ la legge n. 69 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione;

- il decreto legislativo n. 150/2009.

Ciò premesso le parti come sopra costituite, approvata la premessa come parte integrante del presente documento, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto. Il Comune di Mogoro, come sopra rappresentato autorizza il concessionario, che accetta in persona del costituito rappresentante, per l'espletamento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, ad accedere all'archivio anagrafico informatizzato, per la consultazione delle sole informazioni necessarie ed indispensabili allo svolgimento della predetta attività contenute nella banca dati anagrafica, assicurando al contempo la possibilità di stampare le predette informazioni.

L'accesso avverrà tramite programma di interfaccia web da parte dei soggetti individuati dal concessionario e riguarda i soli dati corrispondenti al profilo di accesso autorizzato.

Art. 2 – Modalità di accesso. L'accesso alla consultazione dell'anagrafe della popolazione è utilizzabile attraverso la connessione ad un indirizzo web riservato. Detta connessione sarà realizzata con un collegamento https ed autenticazione via id / password, su un server collocato nella sede comunale.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario del Comune, titolare del trattamento dei dati designerà il responsabile unico per le operazioni di collegamento, di istruzione e di concessioni di credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica e lo comunicherà al concessionario.

Il rappresentante del concessionario designerà al suo interno il responsabile unico per le operazioni di collegamento, di istruzione e di concessioni di credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica e lo comunicherà al Comune, prima dell'avvio del collegamento.

Ciascun incaricato è tenuto al trattamento dei dati unicamente per l'attività cui è preposto il concessionario per ragioni connesse al servizio. Deve inoltre agire nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Garante della Privacy.

Il concessionario ha facoltà di modificare gli incarichi di autorizzazione all'accesso alla banca dati, dandone preventiva comunicazione scritta al Comune. Le credenziali di autenticazione personale sono costituite da un nome utente e da una parola chiave riservata, per la cui segretezza l'utente deve adottare le necessarie cautele. Le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi dovranno essere disattivate.

Il Comune istituisce un registro informatico dei collegamenti, che memorizzerà gli accessi da parte di ogni postazione abilitata; lo stesso potrà essere messo a disposizione del concessionario su richiesta scritta del responsabile designato, per un eventuale monitoraggio di utilizzi impropri e per prevenire accessi multipli realizzati, utilizzando una medesima chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

E' escluso l'accesso ai dati sensibili, ossia quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Il responsabile unico designato dal Comune deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la riservatezza del registro. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la risoluzione immediata della presente convenzione, con contestuale

segnalazione all'autorità competente, ove ne ricorrano i presupposti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, correlati ad eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio, ascrivibili a problemi tecnici di connessione ad internet, a problemi di rete o a problemi organizzativi comunque determinatisi.

I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere utilizzati in altre operazioni di trattamento, in termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando il principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per l'utilizzo improprio o illegittimo dei dati da parte di soggetti riconducibili al concessionario.

Il servizio di accesso ai dati anagrafici è gratuito.

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate nella banca dati anagrafica. Ha inoltre l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca e organizzazione dei dati. E' esclusa la possibilità per il concessionario di apportare modifiche o alterare i dati presenti nella banca dati anagrafica.

Art. 3 – Durata. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato, se non in contrasto con le leggi vigenti. L'eventuale recesso dalla stessa dovrà essere comunicato mediante raccomandata a/r ed avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 4 – Obblighi delle parti. Il Comune s'impegna a garantire al concessionario l'accesso alla banca dati anagrafica a titolo gratuito, secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Il concessionario si impegna a: non richiedere al Comune, direttamente o

tramite terzi, certificazioni in formato cartaceo, contenenti dati acquisibili per via telematica di cui al profilo di accesso autorizzato; non richiedere al Comune notizie anagrafiche corrispondenti ai dati acquisibili per via telematica e di cui al profilo di accesso autorizzato.

La ripetuta violazione degli obblighi predetti da parte del concessionario comporterà la facoltà del Comune di disporre la risoluzione della presente convenzione e il blocco dell'accesso autorizzato.

Art. 5 – Disposizioni finali. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere sottoscritta dalle parti con atto apposito. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, le parti rinviano alla normativa vigente in materia. La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e non è soggetta a registrazione, ai sensi dell'art. 5 della tabella annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune

Il concessionario

Il sottoscritto dott. Claudio Demartis, Segretario del Comune di Mogoro, certifica che le firme che precedono sono state apposte in mia presenza dalla signora Maria Teresa Peis, nata a Gonnostramatza il 30.09.1959 e dal signor __, nato a _ il _.

Mogoro, _

Il Segretario Comunale

Dott. Claudio Demartis